

COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 56

DEL 21 luglio 2014

OGGETTO: Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni.
Approvazione.

L'anno Duemilaquattordici

Addì Ventuno

Del mese di Luglio Alle ore 20,00 nella sala Consiliare Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Presidente in data 15 luglio 2014 n. 2182

si è riunito il Consiglio Comunale In seduta Pubblica

di di prima convocazione

Presiede la seduta il Sig. Sorrentino Arturo

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale,

È presente il Sindaco, Dott. Pasquale Mauri

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 e assenti, sebbene invitati, n. 9 Come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	Annarumma Pasquale	SI	11	Grimaldi Vincenzo	SI
2	Conte Alfonso	NO	12	Manzo Bonaventura	SI
3	D'Antuono Francesco	NO	13	Mascolo Luigi	SI
4	D'Auria Domenico	SI	14	Milo Alberto	SI
5	De Simone Marco	SI	15	Recussi Carmela	NO
6	Ferraioli Cosimo	NO	16	Russo Pasquale	SI
7	Ferrara Marcello	NO	17	Scoppa Alfonso	SI
8	Fiorelli Nordino	NO	18	Scoppa Amalia	NO
9	Galasso Giuseppe	SI	19	Sorrentino Arturo	SI
10	Giordano Gianluca	NO	20	Testa Emilio	NO

Giustificano l'assenza i Consiglieri Conte – Recussi

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:
Sorrentino Giacomo – D'Antonio

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs 267/00) il Segretario Generale Sig. Lucia Celotto

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che tutti gli interventi sono riportati integralmente nel verbale di seduta mentre qui solo nelle linee essenziali;

Ascoltato l'intervento del Presidente che illustra la proposta di deliberazione n. 59 del 15.7.2014, del Responsabile dell'U.O.C. Avvocatura, riguardante il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni;

Vista la proposta di deliberazione n. 59 del 15 luglio 2014, allegata al presente atto;

Dato atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il parere del collegio dei revisori dei conti espresso con nota 22165 del 17.7.2014, allegato al presente atto;

ascoltata la proclamazione della votazione che ha avuto il seguente esito: presenti e votanti 12 – assenti 9 (Conte- D'Antuono – Ferraioli – Ferrara- Fiorelli – Giordano – Recussi – Scoppa Amalia – Testa); voti favorevoli 11 – voti contrari 1 (Sorrentino Arturo);

Ascoltata la votazione per l'immediata eseguibilità dallo stesso esito;

A voti espressi come innanzi,

DELIBERA

Di approvare la proposta n. 59 del 15.7.2014 del Responsabile dell'U.O.C. Avvocatura e per l'effetto del Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni, composto da n. 9 articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI ANGRI

Provincia di Salerno

Proposta di deliberazione n. 59 del 13.7.2016

Il Responsabile dell'U.O.C. Advocatura

Premesso:

- Che l'articolo 28 del CCNL 14 settembre 2000, prevede che l'ente, anche a tutela dei propri interessi, nel caso vi sia l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o di compiti d'ufficio, assuma a proprio carico, salvo il conflitto di interessi, ogni onere a difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;
- Che il medesimo articolo 28 stabilisce la ripetizione delle somme erogate in caso di condanna del dipendente per dolo o colpa grave;
- Che non è rinvenibile, nella legislazione, analoga normativa da applicare agli amministratori pubblici per la medesima fattispecie;

Considerato:

- Che la giurisprudenza di molte Sezioni Regionali della Corte dei Conti non esclude che analoga tutela possa essere estesa agli amministratori pubblici, considerando che la eventuale rimborsabilità delle spese legali sia atto discrezionale di pura gestione, facente capo esclusivamente all'ente di competenza, seppure con le dovute cautele (cfr. Corte dei Conti Puglia sentenza 787/2012 – deliberazione n. 86/2012 Corte dei Conti Lombardia);
- Che in questo ultimo caso l'ente è tenuto a fare, nel proprio interesse, delle opportune valutazioni, fra l'altro deducibili dal tenore dell'articolo 28 sopra citato, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro o della propria immagine;

Rilevato che la questione relativa al rimborso delle spese legali, ai dipendenti e amministratori di questo ente, non trova disciplina in norme di dettaglio e che occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si potranno creare;

Ritenuto di dover proporre un apposito Regolamento che disciplini il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni;

Visto il Regolamento allegato alla presente proposta;

Dato atto del parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 267/2000;


PROPONE



Di approvare l'allegato Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti ed agli Amministratori per giudizi derivanti dall'esercizio delle funzioni, composto da n. 9 articoli;

Di dare alla deliberazione di approvazione della presente proposta l'immediata eseguibilità.

Il Responsabile dell'U.O.C. Avvocatura
Avv. Antonio Pentangelo



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49
DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

*Regolamento per il rimborso delle spese legali
e di funerali ed ogni evenienza relativa per
quali che siasi dell'interesse della comunità.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL' U.O.C.

Angri, li

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata

Impegni assunti

Disponibilità

Ammontare del presente

Disponibilità residua

Angri, li

Il Responsabile U.O.C. Contabilità e Bilancio



COMUNE DI ANGRI
PROVINCIA DI SALERNO
U.O.C. Avvocatura Civica

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI ED AGLI
AMMINISTRATORI PER GIUDIZI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del _____ n° _____



INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2- Ambito di applicabilità procedimento di responsabilità civile, penale e contabile
- Art. 3 - Esclusioni
- Art. 4 - Condizioni per l'ammissione
- Art. 5 - Istanza per l'ammissione
- Art. 6 - Procedimento
- Art. 7 -Limiti massimi di rimborso
- Art. 8 -conclusione favorevole del giudizio
- Art. 9 - Norma finale di disciplina transitoria e di rinvio



Art. 1 – Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 – Ambito di applicabilità

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.

2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale .

3. Al Direttore Generale può essere accordata analoga tutela ove non rientri nei casi di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

4. Ai fini del presente Regolamento ai dipendenti pubblici sono parificati gli Amministratori Comunali, quali il Sindaco ed i componenti la Giunta Comunale , per i giudizi derivanti dall'esercizio del mandato elettorale.

5. Le condizioni e la procedura per il riconoscimento del rimborso sono quelle indicate per i dipendenti.

6. Il rimborso delle spese processuali non potrà che essere riferito all'esito conclusivo dell'intero giudizio indipendentemente dalle risultanze di ogni singola fase o grado.

Art. 3 – Esclusioni

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge.

2. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

3. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente e/o dall'amministratore.

Art. 4 – Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione ovvero di giudizi civili e contabili il cui titolo abbia nesso di causalità legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio .

2. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente .

I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

La connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di



attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché con nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto.

3. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale all'ufficio rivestito dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione.

4. Non è ammesso il patrocinio legale, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la sua difesa, a seguito dell'accertamento delle seguenti condizioni:

- a) l'assenza di dolo o colpa grave in capo al dipendente sottoposto a giudizio;
- b) la stretta inerenza del procedimento giudiziario a fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della funzione esercitata o dell'ufficio rivestito dal dipendente pubblico, riconducibili, quindi, al rapporto di servizio e perciò imputabili direttamente all'amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale
- c) l'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente ed il Comune di Angri.

Art. 5– Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve dare immediata comunicazione riservata al Sindaco dell'apertura del procedimento a suo carico, indicando i capi di imputazione ed i fatti che li presuppongono nonché ogni ulteriore utile elemento finalizzato alla valutazione della sussistenza dei requisiti di ammissione.

La comunicazione dovrà anche contenere l'indicazione del nominativo del legale di fiducia prescelto per la difesa e l'impegno a trasmettere, a procedimento concluso, copia degli atti di difesa in uno alla sentenza assolutoria.

In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente, anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti e/o atti compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga dal Comune;
- quando, a prescindere dall'esito del procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente ed amministrativamente per mancanze attinenti al compimento dei doveri di ufficio.

3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 6 – Procedimento

1. Il provvedimento di riconoscimento di rimborso ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale sulla scorta dell'istruttoria riservata svolta dal Settore Advocatura, soprattutto ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità fissati dal presente regolamento.



2. La Giunta Comunale, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, procederà, previa istruttoria del Settore Avvocatura, ad assumere provvedimento con il quale :

- a) darà atto, per quanto allo stato, dell'inesistenza di conflitto d'interessi col dipendente per le imputazioni di cui al procedimento giudiziario;
- b) Prenderà atto, allo stato e salvo verifica per quanto esiterà in sentenza, delle dichiarazioni del dipendente acchè i fatti contestati siano direttamente connessi all'adempimento dei compiti d'ufficio e che non sussiste conflitto di interessi;
- c) dichiarerà non sussistere elementi di non gradimento sul nominato difensore di fiducia.
- d) provvederà ad impegnare sul competente capitolo di bilancio a tale scopo la somma di cui al successivo art. 7 quale limite massimo di spesa rimborsabile per il singolo grado di giudizio;
- e) si riserverà successivo provvedimento, all'esito delle risultanze che saranno statuite in sentenza, in ordine alla valutazione di sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del rimborso nel limite massimo stabilito dal presente regolamento.

3. Il provvedimento è pubblicato nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e dello stesso dovrà darsi compiuta comunicazione al dipendente.

Art. 7 – Limiti massimi di rimborso

1. Il rimborso delle spese legali è sempre limitato all'importo dei minimi tariffari relativi alle singole voci e per il relativo grado di giudizio, in relazione all'effettivo valore della controversia; il tutto, così come disciplinato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n° 55.

2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono e della documentazione a rigorosa comprova dell'attività svolta.

3. Il rimborso è limitato, comunque, all'attività svolta da un solo difensore.

4. . In caso di riconoscimento in sentenza delle spese di lite a favore del dipendente e/o del suo procuratore costituito , l'importo liquidato andrà detratto dal rimborso a carico dell'Ente.

Art . 8 – Conclusione favorevole del giudizio

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato il relativo preventivo provvedimento di cui all'art. 6, solo in presenza di conclusione del procedimento:

- in materia penale: con sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o cosiddetta liberatoria nel merito, con cui si stabilisca l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione.
- in materia civile: con sentenza definitiva con la quale il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: con sentenza definitiva con la quale sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale;



2. Non si provvede al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato, di amnistia, di patteggiamento e di intervenuta oblazione, in quanto istituti riconducibili ad un atto di volontà dell'interessato che avrebbe anche potuto rinunciare ad essi.

3. In ogni caso, ai fini del legittimo riconoscimento al rimborso deve potersi escludere una eventuale responsabilità di tipo amministrativo o disciplinare, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d'ufficio, così come non devono emergere comportamenti illegittimi o inopportuni che integrano una deviazione dal fine pubblico e siano, pertanto, connotati da eccesso di potere o che abbiano creato un danno patrimoniale o di immagine all'Ente.

Art 9 — Norma finale di disciplina transitoria e di rinvio

1. Il presente Regolamento non dispone che per il tempo successivo alla sua approvazione .

2. In via transitoria, per le istanze di rimborso di spese legali sostenute da dipendenti o amministratori presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento ed a tutt'oggi non liquidate per mancanza dei requisiti formali, quali assenza di comunicazione preventiva, ovvero del provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente art. 6 o altro, verranno applicate, per il periodo di diciotto mesi, le norme fissate dal presente regolamento.

3. A tale effetto, a sanatoria e per evitare l'insorgere di possibili contenziosi, si provvederà all'istruttoria delle singole pratiche, con valutazione ex post dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 e seguenti del presente regolamento, con acquisizione della relativa documentazione giustificativa dell'attività svolta e con applicazione dei criteri relativi ai parametri economici di cui al precedente art 7.

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda al richiamo delle norme di legge e dei contratti e accordi collettivi di lavoro ed alle disposizioni dettate dal Codice Civile.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO
Avv.to Daniele Selvino

IL RESPONSABILE U.O.C. AVVOCATURA CIVICA
Avv.to Antonio Pentangelo

COMUNE DI ANGRI
UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. N° 22165
del 17 LUG. 2014

COMUNE DI ANGRI
(Provincia di Salerno)
Collegio dei Revisori

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Segretario generale

Al Responsabile U.O.C. Advocatura

Verbale n 38 del 17/07/2014.

**OGGETTO: Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 15/07/2014 –
“Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori per giudizi
derivanti dall’esercizio delle funzioni”-**

L'anno duemilaquattordici il giorno 17 del mese di luglio alle ore 09,30, presso i locali del Comune di Angri si è riunito il Collegio dei Revisori per l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.-

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Canzano Presidente
- Dott Giuseppe Gennarelli Componente



Il Collegio Dei Revisori

VISTO


- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all'oggetto, con riferimento al CCNL del 14 settembre 2000 e la giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti (Puglia e Basilicata) sull'applicazione per analogia agli amministratori pubblici, per rimborso delle spese legali;

PRENDE ATTO

della legittimità della proposta di deliberazione Consiliare, in merito a quanto in oggetto.

Angri, 17/07/2014

Il Collegio

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the official signature of the Collegio (the body of the Revisori).

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Arturo Sorrentino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Celotto

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10 SET. 2014..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267).

Angri, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li.....

10 SET. 2014



IL SEGRETARIO

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 10 SET. 2014

☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134, comma 4, D.lgs 267/00)

☐ Decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data (art. 134, comma 3, del T.U. 18.8.00, n. 267);

10 SET. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.00, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal 10 SET. 2014..... al

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE